

NOVITÀ

Buoni Fruttiferi Postali: il TAR Lazio conferma la sanzione all'AGCM e rafforza la tutela dei risparmiatori



in

Avv. Miriam Zulli
zulli@studionervizulli.it



in

Avv. Margherita Branciamore
branciamore@studionervizulli.it

La sentenza n. 15916/2025 del TAR Lazio conferma la maxi-sanzione inflitta dall'AGCM a Poste Italiane per pratiche commerciali scorrette nella gestione dei Buoni Fruttiferi Postali. Il Tribunale ribadisce l'obbligo di trasparenza e diligenza previsto dal Codice del Consumo, riconoscendo nuovi strumenti di tutela collettiva e individuale per i risparmiatori, con importanti implicazioni anche in caso di prescrizione dei titoli.

Premessa

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza n. 15916/2025 del 01.09.2025 ha respinto il ricorso di Poste Italiane S.p.A. e confermato la maxi-sanzione da 1,4 milioni di euro inflitta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Al centro della vicenda ci sono i Buoni Fruttiferi Postali.

La pronuncia in commento appare di fondamentale importanza per tutti i risparmiatori titolari di Buoni Fruttiferi Postali, atteso che la decisione non si limita a un'azione sanzionatoria, ma stabilisce un principio giuridico solido e vincolante: **Poste Italiane, nel collocare e gestire questi prodotti, è tenuta a rispettare non solo le norme di settore, ma anche gli obblighi più stringenti di diligenza e trasparenza imposti dal Codice del Consumo.**

La condotta contestata a Poste Italiane

Con il Provvedimento n. 30346/2022, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si era espressa in merito a delle pratiche commerciali scorrette adottate in materia di Buoni Fruttiferi Postali.

In particolare, le pratiche commerciali scorrette oggetto del provvedimento AGCM risultavano rappresentate:

- in fase di collocamento dei Buoni Fruttiferi Postali, dall'omessa indicazione relativa alla data di scadenza e/o alla data di prescrizione dei titoli, nonché dalla mancanza di informazioni inerenti alle conseguenze derivanti dal superamento dei predetti termini, ovvero dall'aver fornito tali informazioni con una formulazione poco chiara e decettiva;
- con riferimento ai Buoni Fruttiferi Postali caduti in prescrizione nell'ultimo quinquennio, nel non aver adottato azioni volte a rendere edotti i titolari dei Buoni Fruttiferi Postali prossimi alla prescrizione della perdita del capitale investito e degli interessi maturati a seguito della mancata richiesta di rimborso entro il termine di prescrizione.

Con riferimento alla prima pratica commerciale scorretta, l'AGCM ha evidenziato che il contenuto della documentazione precontrattuale e contrattuale è caratterizzato da ambiguità ed omissioni tali da indurre in errore il risparmiatore sulle caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali.

Con riferimento alla seconda pratica commerciale scorretta, l'AGCM ha rilevato che le risultanze istruttorie hanno confermato la totale omessa adozione di iniziative volte ad informare i risparmiatori dell'imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso.

La recente sentenza del TAR Lazio

Il TAR Lazio con la sentenza n. 15916/2025 del 01.09.2025 ha confermato integralmente le valutazioni dell'AGCM.

Nella citata sentenza si statuisce che Poste Italiane, nell'attività di collocamento e gestione dei buoni, agisce a tutti gli effetti come un "professionista" ai sensi del Codice del Consumo, e quindi è tenuta a rispettare precisi obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza informativa.

Il Tribunale Amministrativo ha anche chiarito che il rispetto delle sole regole di settore non basta: il Codice del Consumo si applica pienamente e impone ulteriori doveri di correttezza e buona fede verso i cittadini.

In questo quadro, la condotta di Poste Italiane è stata giudicata scorretta, perché le informazioni fornite erano ambigue e incomplete, tali da non permettere ai risparmiatori di compiere scelte consapevoli sui propri investimenti.

Gli strumenti di tutela civilistici nei confronti delle pratiche commerciali scorrette

Com'è noto, in materia di pratiche commerciali scorrette, il Codice del Consumo prevede anzitutto **forme di tutela** per il consumatore **di tipo collettivo**, in grado di annullare l'asimmetria tra i diritti riconosciuti in astratto dall'ordinamento positivo e la loro concreta realizzazione nel processo, elevando il grado di tutela dei consumatori anche in virtù della funzione di deterrenza che la minaccia dell'iniziativa collettiva è in grado di esercitare nel dissuadere i comportamenti scorretti delle imprese.

In questo senso, l'art. 140 del Codice del Consumo prevede la possibilità per le associazioni dei consumatori e degli utenti, che soddisfino i requisiti di cui all'art. 137 C. Cons., di chiedere al giudice ordinario una inibitoria collettiva della pratica commerciale scorretta, ovvero di:

- inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
- ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni.

Accanto all'azione inibitoria, l'art. 140, lett. b), del Codice del Consumo, prevede un ulteriore strumento di tutela collettiva, legittimando le associazioni dei consumatori a richiedere al tribunale competente di adottare tutte le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate. A differenza della tutela inibitoria, che svolge una funzione preventiva, la tutela in esame ha funzione repressiva, essendo diretta a eliminare gli effetti della condotta illecita.

L'art. 140-bis del Codice del Consumo prevede, inoltre, l'azione di classe (*class action*), la quale ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni in favore degli utenti consumatori.

Per quanto attiene alla **tutela individuale**, con il decreto legislativo n. 26 del 2023, il legislatore italiano ha inserito nel Codice del Consumo, all'art. 27 ("*Tutela amministrativa e giurisdizionale*"), il comma 15-bis, con cui è stata recepita la disposizione della Direttiva 2019/2161/UE volta a prevedere dei rimedi individuali per il consumatore leso da una pratica commerciale scorretta.

Detto comma prevede che "***I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a disposizione dei consumatori***".

L'intervento normativo, nel disciplinare i rimedi privatistici esperibili dai consumatori *uti singuli*, parrebbe rivelare una strategia d'azione che, nell'ottica di una maggiore integrazione funzionale tra *public* e *private enforcement*, mira al potenziamento dei rimedi civilistici, sia in sede di giurisdizione ordinaria che stragiudiziale, avverso i professionisti che pongano in essere pratiche commerciali scorrette.

Le concrete possibilità di risarcimento per i risparmiatori

Nel delineato contesto, l'orientamento giurisprudenziale espresso dal TAR Lazio fornisce, dunque, un ulteriore supporto alle azioni già in corso ed apre la strada a nuove iniziative per i risparmiatori volte ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in relazione al mancato rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali per intervenuto decorso della prescrizione.

Infatti, posto che la pronuncia in commento ha accertato che lo stato di ignoranza è stato cagionato da un inadempimento della parte che era tenuta a fornire al sottoscrittore gli elementi conoscitivi idonei a renderlo edotto delle condizioni dell'investimento e quindi anche della scadenza dei buoni (elemento, questo, che avrebbe permesso di desumere il termine prescrizione decorrente da tale scadenza), tale circostanza diventa rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c.

Per l'effetto, atteso che nel caso di specie il suddetto inadempimento ha impedito di conoscere il termine di scadenza dei buoni acquistati e, conseguentemente, il *dies a quo* del decorso del termine di prescrizione entro il quale poteva chiedersi il rimborso dei buoni, l'inizio del decorso del termine prescrizione per le azioni di risarcimento dovrà calcolarsi non dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere (scadenza dei buoni), ma dal momento in cui si è verificato il pregiudizio (ossia la conseguenza dannosa rappresentata dal mancato rimborso dei buoni causati dall'inadempimento informativo).

Infine, per quanto concerne la quantificazione del danno risarcibile, si evidenzia che la giurisprudenza prevalente è normalmente orientata nel senso del rimborso del valore facciale del titolo (*sub specie* di danno emergente), ritenendo ragionevolmente certo o comunque «*più probabile che non*» che il sottoscrittore, ove informato, si sarebbe tempestivamente attivato per la riscossione prima dello spirare del termine. Viceversa, non essendo determinabile il giorno in cui ciò sarebbe potuto avvenire, non risulterebbe conseguentemente quantificabile l'ipotetico rendimento conseguibile dal titolo.

Conclusioni : implicazioni future per i risparmiatori

Come noto, la prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali è stabilita dal D.M. del 19.12.2000 che, all'articolo 8, la determina in dieci anni dalla data di scadenza del titolo.

Sarà pertanto fondamentale, per tutti i possessori di Buoni Fruttiferi Postali, fare molta attenzione all'ultima data utile indicata per incassare i buoni, atteso che trascorsi dieci anni non sarà più possibile ricevere non solo gli interessi, ma neppure il capitale inizialmente investito.

Allo stato, tuttavia, si riscontra una contrapposizione tra gli orientamenti dell'ABF e la giurisprudenza ordinaria. In sede ABF, infatti, le pretese dei risparmiatori difficilmente trovano seguito, in quanto l'ABF valorizza il decorso del termine di prescrizione e – almeno finora – non ha ritenuto di scrutinare l'operato di Poste Italiane sotto il profilo della trasparenza e della correttezza informativa. Per converso, una parte della giurisprudenza ordinaria si dimostra più attenta alle esigenze degli investitori proprio con riguardo ai profili da ultimo menzionati. Sarà interessante verificare se, in prospettiva futura, le posizioni rimarranno distinte o se vi sarà una convergenza.